Legge regionale 04 maggio 2012 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

Art. 12

(Pubblicità)

1. Al fine del perseguimento della massima trasparenza, sul sito istituzionale della Regione sono pubblicati:

a) la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra la Regione, le società partecipate direttamente e le società strategiche di Friulia Holding;

b) l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale;

c) le generalità e il curriculum vitae degli amministratori di nomina diretta o comunque indicati dalla Regione nelle società alle quali la Regione partecipa;

d) la durata dell'incarico degli amministratori di cui alla lettera c);

e) il dettaglio dei compensi spettanti agli amministratori di cui alla lettera c), incluso l'eventuale emolumento spettante per speciali incarichi e l'eventuale indennità di risultato, nonché l'eventuale valore stimato dei fringe benefit.

(1)

2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati annualmente dalle società e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre di ogni anno.

(2)

3. I dati di cui al comma 1 sono riferiti tanto alle società direttamente partecipate dalla Regione, quanto alle società che rientrano nell'ambito della Friulia Holding.

4. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati anche sui siti delle singole società controllate dalla Regione.

(3)

5. Sul sito istituzionale della Regione e sui siti delle singole società controllate dalla Regione stessa sono pubblicati, altresì, i dati di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 riferiti agli eventuali direttori generali delle società medesime.

(4)

Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 87, comma 1, L. R. 21/2013

2 Comma 2 sostituito da art. 87, comma 2, L. R. 21/2013

3 Comma 4 interpretato da art. 89, comma 1, L. R. 21/2013

4 Comma 5 interpretato da art. 89, comma 1, L. R. 21/2013